

PUBBLICO SPETTACOLO E PUBBLICO TRATTENIMENTO

NORMATIVA - PROCEDURE - PRASSI

Martedì 25 Luglio, ore 9 – 17
Sala Consiliare
Comune di Rufina



Dott. Simone Chiarelli

dirigente Enti Locali

simone.chiarelli@omniavis.it



PUBBLICA SICUREZZA

mira a tutelare in generale la collettività contro i pericoli e le turbative generiche che minacciano la sicurezza e l'ordine pubblico

POLIZIA AMMINISTRATIVA

è intesa a tutelare la collettività contro i pericoli e le turbative specifiche che minaccino la collettività stessa in particolari settori della vita sociale

COSTITUZIONE

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo **Stato** ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

.....

h) **ordine pubblico e sicurezza**, ad esclusione della **polizia amministrativa locale**;

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112

Le regioni e gli **enti locali** sono titolari delle funzioni e dei compiti di **polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o attribuite**. La delega di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni e da queste ultime agli enti locali, anche per quanto attiene alla subdelega, ricomprende anche l'esercizio delle connesse funzioni e compiti di polizia amministrativa.

Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla polizia amministrativa regionale e locale concernono le **misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze**, anche delegate, delle regioni e degli enti locali, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112

Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi all'**ordine pubblico e sicurezza pubblica** di cui all'articolo 1, comma 3, lettera l), della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernono le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni.

Ordine pubblico e pubblica sicurezza

B

D

C

A

Polizia amministrativa locale

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO ORDINE PUBBLICO

**Omnia
Vis**

ROMA, 7 GIUGNO 2017

SAFETY

NR. 555/OP/0001991/2017/1

I RECENTI FATTI DI TORINO HANNO POSTO IN EVIDENZA LA NECESSITA' DI QUALIFICARE - NELL'AMBITO DEL PROCESSO DI GOVERNO E GESTIONE DELLE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI - GLI ASPETTI DI **SAFETY**, QUALI I DISPOSITIVI E LE MISURE STRUTTURALI A SALVAGUARDIA DELL'INCOLUMITA' DELLE PERSONE E QUELLI DI **SECURITY**, QUALI I SERVIZI DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA, AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DELLE MIGLIORI STRATEGIE OPERATIVE.

SECURITY

ART. 68

(IN)TRATTENIMENTI E SPETTACOLI

Tulps – r.d. 773/1931 – ART. 68

Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, nè altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione.

Tulps – r.d. 773/1931 – ART. 68

Per eventi **fino ad un massimo di 200 partecipanti** e che si svolgono **entro le ore 24 del giorno di inizio**, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.

Tulps – r.d. 773/1931 – ART. 69

Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, **pubblici trattenimenti**, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto. **Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24** del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.

APPROFONDIMENTI

Per **intrattenimento** si intendono attività che presuppongono la **partecipazione attiva del pubblico** come ad esempio discoteche, parchi divertimento e giostre,

Per **spettacolo** si intendono attività a cui il pubblico **partecipa passivamente** come nel caso di spettacoli di danza.

APPROFONDIMENTI

In generale le attività di intrattenimento o spettacolo necessitano di autorizzazioni, salvo che lo spettacolo sia stato indetto nell'esercizio di una attività non imprenditoriale.

• **Nessuna autorizzazione o licenza** è richiesta, per esempio, per le riunioni a scopo di **divertimento** o di **passatempo** sia in circoli privati, riservati ai soli soci, sia in circoli aperti al pubblico, purché risulti che lo spettacolo **non sia stato indetto nell'esercizio di una vera e propria attività imprenditoriale.**


• Dalla normativa e dalla giurisprudenza formatasi in materia si ricava infatti che l'elemento discriminante, sul quale occorre basarsi per stabilire il carattere pubblico o privato di un'attività di spettacolo, è l'imprenditorialità o meno dell'iniziativa (N.B. **non rileva invece il carattere di impresa o meno del soggetto organizzatore**).

APPROFONDIMENTI

Per qualificarsi come svolta nell'esercizio di **attività imprenditoriale**, l'attività deve essere genericamente finalizzata al lucro – inteso come profitto in senso economico - ossia chi la esercita si prefigge di ricavare dalla stessa un profitto personale.

- L'attività imprenditoriale è caratterizzata quindi dalla presenza di uno o più dei seguenti elementi:
 - pagamento del **biglietto** di ingresso, anche a mezzo di rilascio di tessere;
 - pubblicità** degli spettacoli a mezzo di giornali, radio, locandine od altro;
 - caratteristiche dei locali** tali da ritenere di essere in presenza di attività imprenditoriale;
 - numero delle persone** che accedono ai locali: necessitano di licenza per esempio le manifestazioni che si svolgono in spazi privati nei quali sia consentito l'ingresso con biglietto d'invito se, per il numero delle persone invitate o per altre circostanze, il numero degli accessi divenga rilevante;

GIURISPRUDENZA



Tulps – r.d. 773/1931 – ART. 68

La Corte costituzionale, con sentenza 15 dicembre 1967, n. 142, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui vieta di dare **feste da ballo in luogo esposto al pubblico**, senza licenza del Questore, in riferimento all'art. 17 della Costituzione. Con successiva sentenza 9-15 aprile 1970, n. 56 (G.U. 22 aprile 1970, n. 102), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo **nella parte in cui prescrivono che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriali**, occorre la licenza del Questore.

Tulps – r.d. 773/1931 – ART. 68 (GIURISPRUDENZA)

T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, 14-05-2015, n. 204

- Il locale ove vengono dati spettacoli ai quali può assistere **chiunque**, previo acquisto al botteghino della tessera di **socio** e del biglietto di ingresso, non può essere considerato un circolo privato, ma è un luogo aperto al pubblico sottoposto alla disciplina degli spettacoli pubblici. Con la conseguenza che l'attività diretta a realizzare lo spettacolo deve essere considerata vera e propria attività imprenditoriale, soggetta alla disciplina di cui all'art. 68 R.D. n. 773/1931

Tulps – r.d. 773/1931 – ART. 68 (GIURISPRUDENZA)

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 22-10-2014, n. 2520

- Infatti, la possibilità di **immediato ed indiscriminato accesso da parte di chiunque**, indica che il rilascio della tessera di socio costituisce un mero espediente diretto ad eludere l'obbligo di munirsi della prescritta licenza. Con la conseguenza che l'attività diretta a realizzare lo spettacolo deve essere considerata vera e propria attività imprenditoriale, soggetta alla disciplina di cui all'art. 68 R.D. n. 773/1931 (TULPS).

Tulps – r.d. 773/1931 – ART. 68 (GIURISPRUDENZA)

Cons. Stato Sez. VI, 01-10-2014, n. 4872

- Nella generale disciplina statale di cui ai capi II e III del titolo III del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), **le sale da biliardo o da gioco costituiscono esercizi pubblici, la cui disciplina resta distinta** rispetto a quella degli spettacoli e dei trattenimenti pubblici di cui agli artt. da 68 a 85-bis del medesimo R.D.

Tulps – r.d. 773/1931 – ART. 68 (GIURISPRUDENZA)

T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, 07-06-2010, n. 1705

• L'autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all'art. 68 TULPS (diversamente da quella di cui all'art. 69 TULPS) deve essere in possesso dell'esercente di un pubblico esercizio solo se l'attività di intrattenimento all'interno dello stesso pubblico esercizio riveste il carattere dell'imprenditorialità. Là dove si tratti di **intrattenimento occasionale**, in **assenza di uno scopo di lucro aggiuntivo**, la titolarità della licenza di cui sopra si rivela non necessaria. Determinante è il riscontro o meno della presenza di **apparecchiature tecniche tipiche** dei locali di intrattenimento danzante, della richiesta agli avventori il pagamento di un biglietto d'ingresso, anche nella forma di aumento del prezzo delle consumazioni.

CODICE PENALE – ART. 666

Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza.

- Chiunque, **senza la licenza** dell'autorità in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, dà spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura [c.p. 681], o apre circoli o sale da ballo o di audizioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 a euro 1.549.
- **Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa**, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 413 a euro 2.478.
- E' sempre disposta la **cessazione** dell'attività svolta in difetto di licenza. Se l'attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nell'ipotesi prevista dal secondo comma è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni.
- Per le violazioni previste dal presente articolo **non è ammesso il pagamento in misura ridotta** a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689

ART. 80

LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Tulps – r.d. 773/1931 – ART. 80

L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un **teatro** o di un **luogo di pubblico spettacolo**, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.

- Le **spese** dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono **a carico di chi domanda la licenza.**

R.D. 06/05/1940, n. 635 – ART. 141

Per l'applicazione dell'articolo 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:

- a) **esprimere il parere** sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) **verificare** le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) **accertare** la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) **accertare**, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
- e) **controllare con frequenza** che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

R.D. 06/05/1940, n. 635 – ART. 141

Per i locali e gli impianti **con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone** il parere, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono **sostituiti**, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una **relazione tecnica** di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

R.D. 06/05/1940, n. 635 – ART. 141

Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, **non occorre una nuova verifica** per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso comune, abbia già concesso l'agibilità **in data non anteriore a due anni.**

R.D. 06/05/1940, n. 635 – ART. 141 bis

Salvo quanto previsto dall'articolo 142, la commissione di vigilanza è comunale e le relative funzioni possono essere svolte dai **comuni** anche in forma associata.

- La commissione comunale di vigilanza è **nominata ogni tre anni** dal sindaco competente ed è composta:
 - a) dal **sindaco** o suo delegato che la presiede;
 - b) dal **comandante del Corpo di polizia municipale** o suo delegato;
 - c) dal dirigente medico dell'**organo sanitario pubblico** di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
 - d) dal dirigente dell'**ufficio tecnico comunale** o suo delegato;
 - e) dal **comandante provinciale dei Vigili del fuoco** o suo delegato;
 - f) da un **esperto in elettrotecnica**.

R.D. 06/05/1940, n. 635 – ART. 141 bis

Alla commissione **possono** essere aggregati, **ove occorra**, uno o più esperti in **acustica o in altra disciplina tecnica**, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

•Possono altresì far parte, **su loro richiesta**, un **rappresentante degli esercenti** locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle **organizzazioni sindacali** dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

•Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una **relazione tecnica di un tecnico esperto**, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

R.D. 06/05/1940, n. 635 – ART. 141 bis

- Per ogni componente della commissione possono essere previsti **uno o più supplenti**.
- Il parere della commissione è dato per **iscritto** e deve essere adottato con l'**intervento di tutti i componenti**.
- Gli accessi della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale, che **può parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti**.

R.D. 06/05/1940, n. 635 – ART. 141 bis

• Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), il presidente, sentita la commissione, individua i **componenti delegati ad effettuarli** e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.

R.D. 06/05/1940, n. 635 – ART. 142

- Relativamente ai locali o agli impianti indicati nel presente articolo e quando la commissione comunale non è istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai compiti di cui al primo comma dell'articolo 141 provvede la commissione provinciale di vigilanza.
- La commissione provinciale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal prefetto ed è composta:
- Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e)**, la commissione provinciale può delegare il sindaco o altro rappresentante del comune in cui trovasi il locale o impianto da visitare, che provvede avvalendosi del personale specificamente indicato dall'ottavo comma dell'articolo 141-bis.

R.D. 06/05/1940, n. 635 – ART. 142

•Fuori dei casi di cui al comma precedente e di cui all'articolo 141, secondo e terzo comma, **la verifica da parte della commissione provinciale di cui al presente articolo è sempre prescritta:**

•a) nella composizione di cui al primo comma, eventualmente integrata con gli esperti di cui al secondo comma, per i **locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;**

•b) con l'integrazione di cui all'articolo 141-bis, terzo comma, per i **parchi di divertimento** e per le **attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori** o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità.

L. 15/12/2011, n. 217

- 6-bis. In caso di intrattenimenti danzanti da svolgere in **stabilimenti balneari**, i progetti sottoposti all'esame delle commissioni di cui all'articolo 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, devono individuare espressamente i luoghi in cui si svolge l'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.
- 6-ter. La disciplina di cui all'articolo 80 del testo unico, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, **si applica esclusivamente ai soli luoghi di pubblico spettacolo individuati nei progetti di cui al comma 6-bis.**

Ministero dell'interno - D.M. 18/05/2007 - Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante.

- Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, deve essere, ai fini della sicurezza, **progettata, costruita, collaudata ed utilizzata** secondo quanto previsto dalle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza, da standard di buona tecnica di riconosciuta validità
- Ogni nuova **attività di spettacolo viaggiante**, prima di essere posta in esercizio, deve essere registrata presso il Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione o è previsto il primo impiego dell'attività medesima o è presente la sede sociale del gestore ovvero in altro Comune ove è resa disponibile per i controlli previsti dal presente decreto ed essere munita di un codice identificativo rilasciato dal medesimo Comune

Ministero dell'interno - D.M. 18/05/2007

Il procedimento comprende l'acquisizione di un **parere da parte della commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo**, individuata secondo i criteri di ripartizione della competenza previsti dagli articoli 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Ministero dell'interno - D.M. 18/05/2007

Limitatamente alle «piccole attrazioni» di cui alla Sezione I dell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, nonché ai «balli a palchetto (o balere)» di cui alla Sezione II del medesimo elenco, ai «teatrini di burattini (o marionette)» di cui alla Sezione III del medesimo elenco e alle «arene ginnastiche» di cui alla Sezione IV del medesimo elenco, il **parere della commissione comunale o provinciale** di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai fini della registrazione e assegnazione del codice, è **sostituito da una asseverazione del tecnico abilitato o da certificazione dell'organismo di certificazione**, dalla quale risulta la corrispondenza della documentazione allegata all'istanza di registrazione ai requisiti previsti dal presente decreto



Comune di Perugia

**Omnia
Vis**

- Linee Guida - Allegato

ELENCO DEI DOCUMENTI NECESSARI PER IL RILASCIO DEL PARERE DI IDONEITA' DELLA COMMISSIONE

SEZIONE 1	LOCALI ED IMPIANTI FISSI 1.1 NUOVA APERTURA 1.2 CAMBIO GESTIONE 1.3 MODIFICHE STRUTTURE/IMPIANTI/ARREDI
SEZIONE 2	MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' A CARATTERE TEMPORANEO (feste paesane, sagre, concerti, festival musicali, ecc...)
SEZIONE 3	MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' A CARATTERE TEMPORANEO CHE SI RIPETONO PERIODICAMENTE SENZA MODIFICHE, PER LE QUALI LA COMMISSIONE HA ESPRESSO PARERE DI IDONEITA' IN DATA NON ANTERIORE A DUE ANNI
SEZIONE 4	CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI
SEZIONE 5	REGISTRAZIONE E RILASCIO CODICE IDENTIFICATIVO ALLE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE
SEZIONE 6	CONTROLLI SUCCESSIVI AL PARERE DI IDONEITA'
SEZIONE 7	SCHEMA PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA SOSTITUTIVA DEL SOPRALLUOGO



Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

**Omnia
Vis**

- A) elaborato grafico redatto in scala opportuna e secondo le simbologie stabilite dal D.M. 30.11.1983; tale elaborato dovrà contenere l'esatta indicazione delle strutture fisse e temporanee destinate alla manifestazione;
- B) relazione tecnica a firma di professionista abilitato, redatta in conformità alle disposizioni di cui al D.M. 4 maggio 1998, esplicativa del tipo di attività che si intende svolgere, che dimostri la rispondenza alle norme ed ai criteri di prevenzione incendi previsti dalla normativa vigente;
- C) relazione tecnica sulla protezione dalle scariche atmosferiche, a firma di professionista abilitato, nella quale va riportata in dettaglio la valutazione dei rischi (Norme CEI EN 62305-CEI 81-10);
- D) verifica strutturale e/o collaudo e dichiarazione di corretto montaggio riferito a schemi di montaggio delle strutture temporanee allestite;
- E) certificato di idonea conservazione delle opere e idoneità statica degli elementi appesi;
- F) verifica dei carichi delle strutture provvisorie in fondamenta (a discrezione della C.P.V.);
- G) autorizzazione all'utilizzo da parte del proprietario del locale o impianto.



Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

**Omnia
Vis**

- H) elenco degli addetti ai servizi di controllo nei locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento, unitamente alla documentazione comprovante l'iscrizione nel registro prefettizio ai sensi dei Decreti Ministeriali del 6/10/2009 e 30/6/2011 (per i locali esclusi dall'obbligo vedasi pag. 20 Linee Guida Generali); I) dichiarazione del responsabile dell'attività o persona da lui delegata, dalla quale risulti l'attuazione delle disposizioni di cui al titolo XVIII (gestione della sicurezza) del D.M. 19.8.1996;
- I) dichiarazione del responsabile dell'attività o persona da lui delegata, dalla quale risulti l'attuazione delle disposizioni di cui al titolo XVIII (gestione della sicurezza) del D.M. 19.8.1996;
- L) dichiarazione del responsabile dell'attività o persona da lui delegata, dalla quale risulti l'impegno ad assicurare, durante lo svolgimento dello spettacolo o intrattenimento e comunque sino al completo deflusso del pubblico, la presenza di idoneo personale per i primi e più urgenti interventi in caso di incendio, ai sensi del D.M. 10.3.1998;
- M) dichiarazione a firma del titolare contenente, ai sensi del D.P.R. 151/2011 e, laddove previsto, del D.L.vo 81/2008 e successive modifiche, il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, l'avvenuta elaborazione della valutazione dei rischi d'incendio e l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione contro l'incendio e di gestione dell'emergenza, ivi comprese le disposizioni comportamentali impartite agli addetti da osservarsi in caso di necessità; N) copia attestato di idoneità del personale addetto al servizio antincendio, rilasciato dal Corpo Nazionale Vigili del Fuoco ai sensi della Legge n. 609/96, art. 3 comma 3, e/o di frequenza del corso di formazione (all. IX al D.M.10/03/98).
- N) copia attestato di idoneità del personale addetto al servizio antincendio, rilasciato dal Corpo Nazionale Vigili del Fuoco ai sensi della Legge n. 609/96, art. 3 comma 3, e/o di frequenza del corso di formazione (all. IX al D.M.10/03/98).

COMMISSIONE e GETTONI DI PRESENZA

AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONE ESPERTO IN
ELETTROTECNICA PER CONFERIMENTO DI
INCARICO DI COMPONENTE E DI SUPPLENTE
DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA
SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO DI CUI
ALL'ART. 141 BIS DEL R.D. 635/1940.

Per l'incarico conferito sarà corrisposto, un gettone di
presenza di importo pari a **€ 50,00-100,00** oltre rivalsa
previdenziale e IVA per ogni seduta della
Commissione.

PREVENZIONE INCENDI

Elenco delle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. 151/2011

- **Attività 65 : Locali di spettacolo e di trattenimento** in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m². **Sono escluse le manifestazioni temporanee**, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.

Ministero dell'interno - D.M. 19/08/1996

- Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

Ministero dell'interno - D.M. 19/08/1996

- Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei sottoelencati locali:
- a) teatri;
- b) cinematografi;
- c) cinema-teatri;
- d) auditori e sale convegno;
- e) locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone;
- f) sale da ballo e discoteche;
- g) teatri tenda;
- h) circhi;
- i) luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento;
- l) luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico.

D.Lgs. 08/03/2006, n. 139

1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, **ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio** è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2.
2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio, **attesti fatti non rispondenti al vero** è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.
3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, **il prefetto può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano** di: presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio; richiedere i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all'adempimento dell'obbligo.

Trattenimenti e spettacoli

C

Prevenzione incendi

B

F

E

D

A

Locali di pubblico spettacolo

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 art. 19

art. 80 del T.U.L.P.S

artt. 141 e 142 del Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S.

D.P.C.M. 1/3/1991 (limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno)

D.P.C.M. 8.9.1994 (Determinazione dei criteri per la concessione dell'autorizzazione all'apertura di sale cinematografiche)

D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311 regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi alle autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal T.U.L.P.S.

Decreto del Ministero dell'Interno 25.8.1989 (norme per la sicurezza, per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi)

Decreto del Ministero dell'Interno datato 22.2.1996 n. 261 regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del Fuoco sui luoghi di spettacolo e di trattenimento

Decreto del Ministero dell'Interno del 12.4.1996 sulle regole tecniche di prevenzione incendi per gli impianti termici alimentati da combustibili gassosi

Decreto Ministero dell'Interno 18/3/1996 n. 61 "Norme per la costruzione e la sicurezza degli impianti sportivi"

Decreto Ministero dell'Interno del 19/8/1996 n. 149 sull'approvazione delle regole tecniche di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio di locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo

Legge 9.1.1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati"

D.Lgs. 25/11/2016, n. 222

- Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

SEZIONE I - 5. ATTIVITÀ DI SPETTACOLO O INTRATTENIMENTO

> [Torna all'indice](#)

#	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
77	<p>Attività di spettacolo o intrattenimento all'aperto senza strutture o impianti con emissioni sonore</p> <p>Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:</p> <p>a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;</p> <p>b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione</p>	<p>a) Comunicazione</p> <p>b) Autorizzazione</p>	<p>Ai fini dell'impatto acustico:</p> <p>a) La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP.</p> <p>b) L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP. Le attività non possono essere avviate fino al rilascio del relativo nulla osta.</p> <p>In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.</p>	<p>L. n. 447/1995, art. 8</p> <p>D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B</p> <p>D.P.R. n. 59/2013</p>

D.Lgs. 25/11/2016, n. 222

- Art. 5. Livelli ulteriori di semplificazione
- 1. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, fermi restando i livelli di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal presente decreto, possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione.

SICUREZZA URBANA

D.L. 20/02/2017, n. 14 - Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.

Art. 8. Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

D.L. 20/02/2017, n. 14 - Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.

Il **Sindaco**, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

Nelle materie di cui al comma 5, secondo periodo, i comuni **possono adottare regolamenti** ai sensi del presente testo unico

D.L. 20/02/2017, n. 14 - Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.

I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo **spaccio** di stupefacenti, lo **sfruttamento della prostituzione**, la **tratta** di persone, l'**accattonaggio con impiego di minori e disabili**, ovvero riguardano fenomeni di **abusivismo**, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.

D.L. 20/02/2017, n. 14 - Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.

Capo II - Disposizioni a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano

Art. 9. Misure a tutela del decoro di particolari luoghi

Art. 10. Divieto di accesso

Art. 11. Disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili

Art. 12. Disposizioni in materia di pubblici esercizi

Art. 12-bis. Modifica all'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

Art. 13. Ulteriori misure di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti all'interno o in prossimità di locali pubblici o aperti al pubblico e di pubblici esercizi

Art. 14. Numero Unico Europeo 112

Art. 15. Integrazione della disciplina sulle misure di prevenzione personali

Art. 16. Modifica all'articolo 639 del codice penale

Art. 16-bis. Parcheggiatori abusivi

Art. 17. Clausola di neutralità finanziaria

Art. 18. Entrata in vigore

D.L. 20/02/2017, n. 14 - Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.

Art. 12. Disposizioni in materia di pubblici esercizi

1. Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'articolo 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente decreto, può essere disposta dal **questore** l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. All'articolo 14-ter, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 125, dopo la parola: «vende» sono inserite le seguenti: «o somministra» e le parole: «per tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da quindici giorni a tre mesi».

*Il Ministro dell'Interno*

Prot. n. 41008/223/111 (3)

Roma, 16 FEBBRAIO 2017

Oggetto: Attuazione dei nuovi strumenti di tutela della sicurezza urbana, introdotti dal D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.

Il decreto-legge prevede che le norme di principio relative alla **sicurezza integrata** siano declinate da “*linee generali*”, adottate con un accordo concluso, su proposta del Ministro dell’Interno, in sede di Conferenza Unificata e destinate, tra l’altro, a regolare la cooperazione tra Forze di polizia e Polizie locali nei settori dello scambio informativo, dell’interconnessione delle sale operative, dell’aggiornamento professionale (art. 2).

Specularmente, le coordinate d’azione in materia di **sicurezza urbana** troveranno la loro definizione in “*linee guida*”, adottate con un accordo siglato, sempre su proposta del Ministro dell’Interno, in sede di Conferenza Stato – Città e Autonomie locali.

Lo strumento di attuazione sul territorio dei progetti di sicurezza urbana è rappresentato dagli appositi patti stipulati tra il Prefetto e il Sindaco, i cui obiettivi di elezione sono individuati nella prevenzione della criminalità diffusa e predatoria, nella promozione e tutela della legalità, nella prevenzione del libero utilizzo degli spazi pubblici, nella promozione del decoro urbano, nonché nell’inclusione e protezione sociale (art. 5, comma 2).



Il Ministro dell'Interno

Prot. n. 41008/223/111 (3)

Roma, 18.06.2017

5. Le misure di tutela del decoro urbano in particolari luoghi.

Il D.L. n. 14/2017 si è preoccupato di mettere a disposizione nuovi e più incisivi strumenti per prevenire quelle situazioni e comportamenti di inciviltà, incidenti sulla vivibilità di luoghi nevralgici della vita cittadina e suscettibili di determinare un “effetto abbandono”, che è una delle concause della formazione di diffuse forme di illegalità.

6. La possibilità di estendere l'ambito di applicazione delle misure di cui agli artt. 9 e 10 del D.L. n. 14/2017.

L'art. 9, comma 3, stabilisce inoltre che i Comuni, con proprio regolamento, possano estendere l'applicabilità di questa sanzione anche ad altre aree urbane, caratterizzate dalla presenza di istituti scolastici e universitari, siti archeologici, monumentali o di valenza culturale, luoghi di rilevante interesse turistico, nonché zone adibite a verde pubblico.

7. I nuovi poteri di ordinanza del Sindaco in tema di orari di apertura dei pubblici esercizi.

Nell'intento di incidere sui fenomeni suscettibili di condizionare negativamente la vivibilità degli ambienti cittadini, il decreto-legge introduce importanti misure dirette a rendere più efficace la prevenzione delle manifestazioni della cd. “*mala movida*”.



Il Ministro dell'Interno

Prot. n. 41008/223/111 (3)

Roma, 18 GIUGNO 2017

8. La rivisitazione dell'art. 100 TULPS.

Il decreto-legge si preoccupa altresì di apprestare una “saldatura” tra queste iniziative e il circuito delle azioni che il Questore può intraprendere, a mente dell'art. 100 TULPS, per prevenire il verificarsi di turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica.

9. Misure per il contrasto dei reati in materia di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'art. 13 del decreto-legge introduce, inoltre, una specifica misura di contrasto dello spaccio di stupefacenti all'interno dei locali pubblici, aperti al pubblico e dei pubblici esercizi, attribuendo al Questore la competenza a disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso ai medesimi locali o di analoga natura, specificamente indicati.

10. Le misure in materia di occupazioni abusive.

Il decreto-legge reca, inoltre, importanti e innovative misure volte a superare le occupazioni abusive di edifici, manifestazione di illegalità che si ascrive ad una pluralità di matrici e cause e che incide significativamente su una pluralità di interessi e diritti.

Il sistema apprestato dall'art. 11 del D.L. n. 14/2017 prevede che il Prefetto -Autorità provinciale di pubblica sicurezza adotti - sulla base delle analisi sviluppate in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica - iniziative volte ad incidere sul fenomeno secondo modalità volte a tenere conto del numero delle situazioni riscontrate in concreto.

Circolare Gabrielli

Il Ministero dell'interno (Dipartimento Pubblica Sicurezza) ha diffuso la circolare 7 giugno 2017 concernente “Il governo delle pubbliche manifestazioni – Dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone”.

SAFETY

SECURITY

Circolare Gabrielli

- **capienza** delle aree di svolgimento dell'evento;
- **percorsi separati** di accesso all'area e di deflusso del pubblico, con indicazione dei varchi;
- **piani di emergenza e di evacuazione**;
- suddivisione in **settori** dell'area di affollamento;
- **piano di impiego**, a cura dell'organizzazione, di un adeguato numero di operatori formati;
- **spazi di soccorso**, raggiungibili dai mezzi di assistenza, riservati alla loro sosta e manovra;

Circolare Gabrielli

- **spazi e servizi di supporto accessori;**
- previsione di un'adeguata **assistenza sanitaria;**
- presenza di impianto di diffusione sonora e/o visiva, per gli **avvisi al pubblico;**
- possibile **divieto di vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro.**



ASSISTENZA SANITARIA

"Piano del Servizio di Soccorso Sanitario"

Delibera Giunta Regionale n° 149 del 23.02.2015

della Regione Toscana, con cui viene recepito l'Accordo Stato-Regioni n. 91/2014 riguardante l'organizzazione e l'assistenza sanitaria negli eventi e manifestazioni programmate.

Livello di rischio	Punteggio
Rischio molto basso / basso	<18
Rischio moderato / elevato	18 - 36
Rischio molto elevato	37-55

Allegato A1

Tabella: Calcolo del livello di rischio.

Da compilare a cura dell'organizzatore dell'evento/manifestazione

Variabili legate all'evento			
Periodicità dell'evento	Annualmente	1	
	Mensilmente	2	
	Tutti i giorni	3	
	Occasionalmente/all'improvviso	4	
Tipologia di evento	Religioso	1	
	Sportivo	1	
	Intrattenimento	2	
	Politico,sociale	3	
	Concerto pop/rock	4	
Altre variabili (più scelte)	Prevista vendita/consumo di alcool	1	
	Possibile consumo di droghe	1	
	Presenza di categorie deboli (bambini, anziani, disabili)	1	
	Evento ampiamente pubblicizzato dai media	1	
	Presenza di figure politiche-religiose	1	
	Possibili difficoltà nella viabilità	1	
	Presenza di tensioni socio-politiche	1	
Durata	<12 ore	1	
	da 12 h a 3 giorni	2	
	> 3 giorni	3	
Luogo (più scelte)	In città	0	
	In periferia/paesi o piccoli centri urbani	1	
	In ambiente acquatico (lago, fiume, mare, piscina)	1	
	Altro (montano, impervio, ambiente rurale)	1	
Caratteristiche del luogo (più scelte)	Al coperto	1	
	All'aperto	2	
	Localizzato e ben definito	1	
	Esteso > 1 campo di calcio	2	
	Non delimitato da recinzioni	1	
	Delimitato da recinzioni	2	
	Presenza di scale in entrata e/o in uscita	2	
	Recinzioni temporanee	3	
	Ponteggio temporaneo, palco, coperture	3	
Logistica dell'area (più scelte)	Servizi igienici disponibili	-1	
	Disponibilità d'acqua	-1	
	Punto di ristoro	-1	

Variabili legate al pubblico			
Stima dei partecipanti	5.000-25.000	1	
	25.000- 100.000	2	
	100.000-500.000	3	
	>500.000	4	
Età prevalente dei partecipanti	25-65	1	
	<25 - >65	2	
Densità di partecipanti/mq	Bassa 1-2 persone/m ²	1	
	Media 3-4 persone/m ²	2	
	Alta 5-8 persone/m ²	3	
	Estrema > 8 persone/m ²	4	
Condizione dei partecipanti	Rilassato	1	
	Eccitato	2	
	Aggressivo	3	
Posizione dei partecipanti	Seduti	1	
	In parte seduti	2	
	In piedi	3	
Score totale			





Circolare Vigili del Fuoco

dipvuf.STAFFCADIP.REGISTRO
UFFICIALE.U.0011464.19-06-2017

MATERIA APPLICATA
CONVENZIONE 2014

Mod. 3 PC



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Va preliminarmente evidenziato che gli eventi cui fa riferimento la citata direttiva del 7 giugno u.s., possono corrispondere a manifestazioni di *qualunque natura o finalità, a prescindere dalla loro riconducibilità o meno a quelle che involgono l'attivazione di competenze delle Commissioni provinciali e comunali di vigilanza sui pubblici spettacoli*. Proprio per tale motivo è evidente che le manifestazioni pubbliche per le quali si rende necessario prevedere specifiche misure di *safety* devono presentare, o far prefigurare con ragionevolezza, particolari profili critici che richiedano *un surplus di attenzione e cautela, indipendentemente dalla loro tipologia e, anche per quanto si dirà in seguito, dall'affollamento.*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

E', altresì, evidente che l'individuazione delle situazioni che richiedono particolari dispositivi, deve necessariamente tenere conto della specifica natura del singolo evento e delle relative modalità di svolgimento. A tal riguardo, una categorizzazione *di massima* può farsi tra manifestazioni di tipo statico e quelle di tipo dinamico, le prime destinate a svolgersi in uno spazio confinato o agevolmente delimitabile, le seconde, invece, a carattere itinerante, nel senso che lo svolgimento della manifestazione non ha un unico punto di convergenza e di stazionamento dei partecipanti o degli spettatori; sicché, in tale ultimo caso, il processo valutativo delle condizioni di sicurezza sopra citate dovrà tenere conto di *ulteriori elementi* che connotano quel dato evento e che richiedono un *ulteriore sforzo previsionale* ai fini dell'individuazione dei *fattori di vulnerabilità* e dell'adeguata modulazione dei dispositivi da attuare.

*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Qualora siano indisponibili apparecchiature “*conta-persone*”, ai fini della mitigazione del rischio in questione potrà essere prescritto l’allestimento di un adeguato numero di varchi di accesso *presidiati* e, conseguentemente, potrà essere richiesto un più intenso ricorso al servizio di *stewarding*, (peraltro suscettibile di applicazione anche a manifestazioni diverse da quelle sportive, come precisato nella circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza nr. 555/O.P./1856/2017/2 del 23 maggio 2017). Tale raccomandazione potrà essere applicata sia alle manifestazioni a pagamento, sia a quelle a libero e gratuito accesso, in relazione alle quali la verifica del numero dei partecipanti potrà essere anche effettuata mediante il rilascio di appositi “*pass*”.



Ministero dell'Interno


DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Infine, gli eventi di straordinario afflusso pubblico possono presentare un ulteriore profilo di rischio determinato dalla propagazione di *effetti di panico* collegati o connessi al verificarsi di eventi imprevedibili di carattere antropico o naturale. Si tratta, all'evidenza, di condizioni di rischio non preventivabili e non fronteggiabili, quindi, soltanto con misure tecniche di prevenzione. Al fine di garantire un immediato intervento in caso di necessità, dovrà essere valutata l'opportunità di potenziare, laddove già previsto, il servizio di vigilanza antincendio, anche integrato all'occorrenza da professionalità specifiche del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ovvero di raccomandare al soggetto organizzatore di richiederne la presenza, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

CIRCOLARE 13 luglio 2017

Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumita'
pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali
autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S. - Fuochi acquatici -
Emissioni sonore.

(Circolare n.557/PAS/U/010693/XV.A.MASS(1)).
(GU Serie Generale n.169 del 21-07-2017)



REQUISITI MORALI

Tulps – r.d. 773/1931 – ART. 11

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia **debbono** essere negate:

- 1° a chi ha riportato una **condanna** a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- 2° a chi è **sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza** personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Tulps – r.d. 773/1931 – ART. 11

Le autorizzazioni di polizia **possono** essere negate a chi ha riportato **condanna** per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e **a chi non può provare la sua buona condotta.**

•Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

Tulps – r.d. 773/1931 – ART. 92

Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato **condannato** per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per **infrazioni** alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti

GIURISPRUDENZA



Tulps – r.d. 773/1931 – ART. 80 (GIURISPRUDENZA)

T.A.R. Campania Napoli Sez. III, 17-07-2014, n. 3992

- Il certificato di agibilità presuppone, oltre che la regolarità igienico sanitaria dei locali, anche la conformità del fabbricato ai parametri normativi e regolamentari urbanistici ed edilizi. Deve essere escluso l'utilizzo, per qualsivoglia destinazione, di un **fabbricato non conforme alla normativa urbanistico edilizia** e, come tale, in potenziale contrasto con la tutela del fascio di interessi collettivi alla cui protezione quella disciplina è preordinata.

Tulps – r.d. 773/1931 – ART. 80 (GIURISPRUDENZA)

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, 10-12-2012, n.
1933

- E' legittimo il provvedimento con il quale un Comune diffida un circolo privato con oltre cento soci a non consentire il contemporaneo accesso ai propri locali a **più di cento soci** e ha subordinato la concessione delle autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività di spettacolo e d' intrattenimento all'acquisizione ex art. 80, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Tulps), del parere della Commissione provinciale di vigilanza dei locali di pubblico spettacolo.

Tulps – r.d. 773/1931 – ART. 80 (GIURISPRUDENZA)

Cons. Stato Sez. VI, 21-05-2009, n. 3118

- Poiché la **determinazione della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali Pubblici e Spettacoli**, volta al rilascio del parere di agibilità di una sala cinematografica, conclude il sub procedimento di valutazione dell'idoneità tecnica del locale, secondo quanto previsto dagli artt. 80 del T.U.L.P.S. n. 773/1931 e 141 del regolamento di esecuzione n. 635/1940, essa **si configura idonea a spiegare immediati effetti lesivi**, tenuto conto del suo **carattere vincolante** quanto al riscontro delle condizioni di agibilità e di sicurezza dei locali per l'organo che deve rilasciare l'atto autorizzatorio nell'esercizio dei poteri di polizia amministrativa a livello locale in base alla delega di cui all'art. 19, n. 9, del D.P.R. n. 616/1977.

Tulps – r.d. 773/1931 – ART. 80 (GIURISPRUDENZA)

T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, 02-04-2007, n. 1386

- I locali di pubblico spettacolo (di cui all'art. 80 R.D. n. 773/1931) aventi capienza **superiore a 100 persone** rientrano tra le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, in quanto ricompresi al n° 83 dell'apposito elenco allegato al D.M. 16 Febbraio 1982 e sono, quindi, soggetti all'obbligo - sancito dagli artt. 17 del D.P.R. 29 Luglio 1982, n. 577 e 3 del D.P.R. 12 Gennaio 1998, n. 37 - di munirsi del **certificato di prevenzione incendi** che, ai fini dell'anticendio, costituisce indispensabile nulla osta all'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo.

Tulps – r.d. 773/1931 – ART. 80 (GIURISPRUDENZA)

T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. II, 10-05-2006, n. 932

- La norma dell'art. 80 del TULPS approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 prevede che la Commissione compia **unicamente un'analisi di tipo tecnico in ordine alla sicurezza del locale**, il presupposto deve essere l'accertata compatibilità edilizia ed urbanistica, compiuta dal Comune, delle opere realmente realizzate. **Altrimenti si potrebbe verificare il rilascio di licenze di p.s. in assenza di regolarità edilizia**, con conseguente disarmonia del sistema, vantando il privato un titolo efficace, in ordine al profilo della sicurezza, ma in mancanza di analogo titolo, in ordine all'aspetto edilizio-urbanistico.

Tulps – r.d. 773/1931 – ART. 80 (GIURISPRUDENZA)

T.A.R. Veneto Sez. II, 13-05-1990, n. 507

- Un'interpretazione evolutiva dell'art. 142, r. d. 6 maggio 1940, n. 635 porta ad affermare che la sicurezza dei locali adibiti a pubblico spettacolo (alla cui garanzia è predisposta la disciplina dettata con la norma) **non può essere considerata limitata ai soli aspetti strutturali ed interni del locale, ma riguarda anche i suoi aspetti funzionali e di fruibilità complessiva** che investono l'insieme dei servizi offerti, tra cui essenziale si rivela la dotazione infrastrutturale di parcheggi.

•

CODICE PENALE – ART. 681

Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento.

- Chiunque apre o tiene aperti [c.p. 666] luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza avere osservato le prescrizioni dell'autorità a tutela della incolumità pubblica, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda non inferiore a euro 103

Tulps – r.d. 773/1931 – ART. 80 (GIURISPRUDENZA)

Cass. pen. Sez. I, 24-10-2013, n. 46400 (rv. 257301)

- Integra la contravvenzione prevista dall'art. 681 cod. pen. la condotta di chi tiene aperto un luogo di pubblico trattenimento senza osservare la prescrizioni a tutela dell'incolumità pubblica, indicate dalla competente commissione tecnica di vigilanza, ove queste siano state recepite e trasfuse nel provvedimento di licenza rilasciato dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.
(Fattispecie, nella quale all'interno di una discoteca veniva riscontrato un numero di avventori superiore a quello previsto come limite massimo nella licenza di P.S. rilasciata dal Questore, sulla base delle indicazioni fornite dalla locale commissione di vigilanza).

Tulps – r.d. 773/1931 – ART. 80 (GIURISPRUDENZA)

App. Bologna Sez. I, 13-01-2006

- La diversità dei beni giuridici tutelati, nell'un caso l'incolumità pubblica, nell'altro l'ordine, la sicurezza e la tranquillità pubblica, giustifica e legittima, nell'ipotesi di trattenimento pubblico "occasionale" svolto senza licenza, l'applicazione della **sanzione amministrativa**, come pure, nell'ipotesi di ottenuta licenza per l'apertura di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento, l'applicazione delle **sanzioni penali** dell'arresto e dell'ammenda, escludendo la possibilità di configurare (nel caso di inosservanza delle prescrizioni stabilite nella licenza con la quale sia autorizzato un trattenimento musicale occasionale) una fondata disparità di trattamento sanzionatorio rilevante a fini di questione di legittimità costituzionale delle norme (dirimenti diverse figure di contravvenzioni) stabilite nel codice penale e nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - R.D. n. 773/1931.

RISOLUZIONI

Ris. 06/04/2017, n. 133759, epigrafe

- D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 di attuazione della delega contenuta nell'articolo 5 della Legge n. 124/2015, c.s. "Legge Madia", in materia di riordino del sistema delle autorizzazioni amministrative - Quesiti in materia di regime delle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo.
- **Ris. 15/04/2015, n. 52713, epigrafe**
 - Attività di intrattenimento pubblico ed installazioni di attrazioni dello spettacolo viaggiante all'interno dei locali di un esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande.
- **Nota 14/03/2013, n. 557/PAS/U/005089/13500.A(8), epigrafe**
 - Verifiche delle Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in occasione di manifestazioni aperte al pubblico con allestimento di attrazioni dello spettacolo viaggiante.
- **Nota 21/02/2013, n. 557/PAS/U/003524/13500.A(8), epigrafe**
 - Competenza delle commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo - Verifiche sui locali con capienza pari o inferiore a 200 persone - Intervenuta abrogazione dell'art. 124, comma 2, Reg. TULPS, R.D. 6 maggio 1940, n. 635 - Quesito.
- **Nota 31/07/2012, n. 557/PAS/U/014141/13500.B(18), epigrafe**
 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010.

Circ. 01/04/2011, n. 1689, epigrafe

- Locali di pubblico spettacolo di tipo temporaneo o permanente. Verifica della solidità e sicurezza dei carichi sospesi.

- **Nota 15/10/2010, n. 4958/4109/29, epigrafe**
- Decreto ministeriale 18 maggio 2007 recante "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante" e circolare 1 dicembre 2009, n. 17082/114 - Monitoraggio applicativo e raccolta indirizzi procedurali.

- **Nota 21/06/2004, n. P989/4118, epigrafe**
- Attività di cui al punto 83 del D.M. 16 febbraio 1982 – Richiesta chiarimenti su attività politiche.

- **Ris. 23/11/1996, n. 559/C, epigrafe**
- Installazione radio e TV all'interno di esercizi di somministrazione - Obbligo licenza ex articolo 68 del T.U.L.P.S. - Richiesta parere.

- **Circ. 30/04/1996, n. 559/C.19144.12000.A.(1), epigrafe**
- Circoli privati affiliati ad Enti Nazionali a carattere ricreativo, culturale, assistenziale.

SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA

Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28

- **Art. 45 - Attività temporanea**
- 1. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di **sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari** è soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio.
- 2. L'attività di somministrazione di cui al comma 1, può essere esercitata **limitatamente alla durata della manifestazione** ed ai locali o aree cui si riferisce e non è soggetta al possesso dei requisiti di cui all'articolo 14.
- 3. L'attività di somministrazione di cui al comma 1, **non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, delle aree e degli edifici.**

Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28

- 4. L'attività di cui al comma 1, è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal d.p.g.r. 40/R/2006 .
- 5. Il comune, previa concertazione con le parti sociali interessate, redige il **calendario-programma annuale** delle manifestazioni ricorrenti caratterizzate da attività temporanee di somministrazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

- **Regolamento 1 agosto 2006, n. 40/R**
- **Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.**
-
- **Art. 04 - Definizioni**
- **1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni:**
- **a) impresa alimentare: ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge, anche in forma temporanea una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti;**

**FESTE,
TRATTENIMENTI,
PUBBLICO
SPETTACOLO E SIAE**

APPROFONDIMENTI E QUESITI

***Grazie per l'attenzione
e
Buon lavoro***

Simone Chiarelli
www.omniavis.it